

“CONBIPEL S.P.A.”

STRADA BAUCHIERI, 1 - 14023 - COCCONATO (ASTI)

C.F. – P.IVA 01310670052

COMMISSARIO GIUDIZIALE AVV. LUCA JEANTET

Spett.le creditore della procedura n. 2/2010
“CONBIPEL S.P.A.”

A mezzo p.e.c.

Oggetto: Avviso del Commissario Giudiziale per la formazione e verifica dello stato passivo (Tribunale di Torino – R.G. 2/2020 “CONBIPEL S.p.A.”)

Il sottoscritto avv. Luca Jeantet, Commissario Giudiziale della procedura in oggetto, informa che il Tribunale di Torino – Sezione VI Civile Fallimentare – con sentenza resa in data 25 novembre 2020 e depositata in Cancelleria in data 26 novembre 2020 (allegata, per estratto, in copia), ha dichiarato lo stato in insolvenza n. 2/2020 della società “**CONBIPEL S.p.A.**” (corrente in Cocconato (14023 – AT), Strada Bauchieri n. 1, codice fiscale e partita iva n. 01310670052, REA n. AT – 105076) ed ha stabilito per il **giorno 15 aprile 2021 alle ore 9,45**, l’udienza “*in cui si procederà all’esame dello stato passivo da aver luogo davanti al Giudice Delegato in Torino C.so Vittorio Emanuele II n. 130*”, assegnando ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della società insolvente “*il termine fino al 15/03/2021 per la presentazione delle domande*”.

La domanda, ai sensi dell’art. 93 l. fall., può essere proposta anche senza l’assistenza di un difensore e deve contenere quanto segue:

1. l’indicazione del nome o del numero della procedura (Conbipel S.p.A. – R.G. 2/2020) e le generalità di chi propone la domanda;
2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
5. un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste, con onere di segnalarne al Commissario Giudiziale ogni variazione. Si precisa, ai sensi dell’art. 22 c. 2 D. Lgs. 270/1999, che “*I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell’onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria*”.

Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), il ricorso verrà dichiarato inammissibile; se, invece, risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.

La domanda va proposta con ricorso, il quale deve essere sottoscritto, anche personalmente dalla parte, secondo due modalità alternative A) con firma digitale; B) con firma ordinaria sull’originale del documento, poi sottoposto a scansione digitale (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.

Anche i documenti dimostrativi del diritto fatto valere non devono essere depositati o spediti in forma cartacea, ma sottoposti a scansione digitale, per l'invio telematico.

Ricorso e documenti dimostrativi del diritto dovranno dunque essere trasmessi al Commissario Giudiziale esclusivamente in forma telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

asgi2.2020torino@pec.gop.it

con la precisazione che:

- ricorsi e documenti depositati presso la Cancelleria del Tribunale o trasmessi allo scrivente in forma cartacea o a mezzo e-mail saranno ritenuti irricevibili;
- solo i titoli di credito (assegni, cambiali, ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale, che rilascerà ricevuta di deposito;
- ai fini del termine per l'invio delle di ricorsi e documenti saranno ritenute **tempestive** le insinuazioni pervenute **entro le ore 23.59 del 15 marzo 2021**;
- tutte le domande pervenute successivamente verranno comunque trattate come **tardive** secondo disciplina applicabile;
- non saranno accettati ricorsi multipli (relativi a più soggetti), dovendo ciascun creditore depositare un singolo ricorso, per la corretta composizione dello stato passivo, che sarà gestito telematicamente;
- in caso di integrazione documentale (che dovrà essere depositata secondo le stesse modalità della domanda) il creditore dovrà fornire al momento del deposito gli elementi necessari per ricollegare la stessa all'insinuazione cui si riferisce, mediante una nota di deposito, contenente l'elenco e la descrizione della documentazione prodotta. Non saranno accettate integrazioni multiple (riferite a più insinuazioni o a più soggetti) per gli stessi motivi di cui sopra;
- i creditori che hanno la residenza, il domicilio o la sede all'estero, possono redigere la domanda di insinuazione nella lingua straniera ma, **hanno l'onere di allegare una traduzione giurata in lingua italiana**;
- al fine di agevolare l'esame dei ricorsi, si invitano i creditori a distinguere le proprie ragioni tra quelle sorte prima e dopo la data del deposito presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161 c. 6 l. fall. corrispondente al 19 marzo 2020.

Si avverte, inoltre, che:

- entro 15 (quindici) giorni prima dell'udienza sopra indicata, il progetto di stato passivo verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all'indirizzo di P.E.C. del creditore indicato in ricorso;
- fino a 5 (cinque) giorni prima dell'udienza gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare eventuali osservazioni scritte e documenti integrativi, da inviare sempre telematicamente al Commissario Giudiziale, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo P.E.C. sopra indicato.


Per agevolare i creditori, sono stati messi a punto due moduli (uno per i creditori lavoratori e uno per altre tipologie di creditori) che saranno diffusi tramite il Commissario, ovvero scaricabili dal sito internet della procedura al seguente indirizzo: <https://www.conbipel.com/it/procedura-dlgs-270%2F99/Procedura-Dlgs-270%2F99.html>

In calce si elencano - a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo - i documenti dei quali è consigliata la trasmissione a supporto della domanda, restando impregiudicata la loro valutazione da parte del Giudice Delegato.

Distinti saluti.

Torino, 18 dicembre 2020

Il Commissario Giudiziale
Avv. Luca Jeantet



Allegato:

- copia estratto sentenza dichiarativa di stato di insolvenza R.G. 2/2020

DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

Interessi:

- calcolo degli eventuali interessi richiesti, con indicazione del tasso applicato, del *dies a quo* e del *dies ad quem* (gli interessi vanno conteggiati, in virtù del principio di consecuzione di procedure, alla data del deposito presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161 c. 6 l. fall. corrispondente al 19 marzo 2020). Si precisa che ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori commerciali non si applicano in ambito concorsuale;
- calcolo degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del deposito presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161 c. 6 l. fall. corrispondente al 19 marzo 2020 e nell'anno precedente, per i crediti muniti di privilegio (art. 2749 co. 1 c.c.), e degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del deposito presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161 c. 6 l. fall. corrispondente al 19 marzo 2020 e nelle due annualità precedenti, per i crediti muniti di prelazione ipotecaria (art. 2855 co. 2 c.c.).

Decreti ingiuntivi:

- ai fini dell'opponibilità alla massa, è necessario che il Decreto Ingiuntivo sia stato munito di formula di definitività, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Spese (anche legali) sostenute:

- documentazione attestante il pagamento (fattura quietanzata, ricevuta ecc.).

Titoli di credito:

- gli originali vanno depositati in cancelleria. Ai fini della opponibilità alla massa occorre che il protesto del titolo sia stato levato prima della dichiarazione di fallimento o che comunque il titolo abbia data certa anteriore.

Crediti commerciali (derivanti da attività di impresa e/o lavoro autonomo):

- estratto del libro giornale (o dei libri IVA per le imprese ed i lavoratori autonomi in regime di contabilità semplificata) relativo all'intero periodo in cui si è svolto il rapporto;
- contratto e fatture accompagnatorie o eventuali documenti di trasporto;
- per ottenere il privilegio ex art. 2758 co. 2 c.c. per IVA di rivalsa occorre descrivere in ricorso i beni oggetto della fornitura o della prestazione.

Crediti retributivi:

- contratto di lavoro e cedolini delle retribuzioni rimaste impagate, con indicazione della retribuzione complessivamente richiesta al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
- indicazione separata di eventuali acconti percepiti nonché indennità per lavoro straordinario, ferie non godute, mancato preavviso ex art. 2118 c.c., malattia, r.o.l.;
- calcolo del T.F.R. (con separata indicazione delle quote di t.f.r. maturate fino al 31 dicembre 2000, nonché l'ammontare degli abbattimenti di cui all'art. 19 DPR 917/1986 nel testo vigente in data anteriore al 1° gennaio 2001, l'ammontare lordo della rivalutazione maturata dal 1° gennaio 2001 e della relativa imposta sostitutiva, l'ammontare di eventuali anticipazioni erogate dal datore di lavoro e l'ammontare delle trattenute fiscali effettuate in sede di liquidazione di detti anticipi) con la segnalazione di eventuali forme di previdenza complementare.

Prestatori di opera intellettuale:

- contratto o lettera d'incarico;
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, con produzione documentale delle attività poste in essere;
- nota spese e competenze, elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2013 ed ai sensi del DM n. 140/2012 per quelle conclusesi successivamente, anche se iniziate in precedenza;
- indicazione separata dei diritti maturati nell'ultimo biennio della prestazione professionale;
- indicazione separata di IVA e CAP ove sia stata emessa fattura.

Istituti di credito:

- contratto di conto corrente comprensivo dei fogli informativi sottoscritti e contenente le condizioni economiche applicate al rapporto;
- atti di affidamento delle aperture di credito;

- estratti di conto corrente comprensivi dello scalare e degli elementi per il conteggio delle competenze dall'accensione alla data del deposito presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161 c. 6 l. fall. corrispondente al 19 marzo 2020.

Crediti ipotecari:

- nota di iscrizione ipotecaria;
- contratto o atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c. (annata contrattuale, non solare)
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo;
- atto di eventuale risoluzione e messa in mora.

Crediti pignorati:

- contratto o atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

Società di leasing:

- contratto di leasing;
- fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla data del deposito presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161 c. 6 l. fall. corrispondente al 19 marzo 2020;
- documentazione attestante l'eventuale ricavato derivante dalla riallocazione del bene sul mercato.

Agenti:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- contratto di agenzia;
- fatture emesse dalla società (che hanno originato i crediti provvigionali) ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie.

Coltivatori diretti:

- qualifica di coltivatore diretto rilasciata dalla C.C.I.A.A.;
- contratto, che ha originato il rapporto;
- "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) per gli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- Libro unico del lavoro e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti nel periodo di riferimento del credito;
- Libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- bilancio, completo di nota integrativa e relazione amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- libro matricola (per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci);
- "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Cooperative agricole:

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;

- bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- cedolini paga dei lavoratori.

Domande di rivendica:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso dell'impresa fallita, avente data certa anteriore al deposito presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161 c. 6 l. fall. corrispondente al 19 marzo 2020, corredato se necessario dalla continuità delle precedenti trascrizioni sino al ventennio.

Domanda di Restituzione:

- documentazione attestante la consegna del bene e il titolo di propri.